Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Lunedì, 20 agosto 1928 - Anno VI — Numero 193

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320, riflettente « Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno », avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1928, n. 148, alla pagina 2874, 1ª colonna, al comune di Villa Romanò, compreso nella circoscrizione della Pretura unificata di Como, deve seguire il comune di Zelbio-Veleso, che venne erroneamente omesso.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2297.**

LEGGE 6 gennaio 1928, **n. 1830.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, che dà esecuzione ad atti internazionali relativi al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali, relativi al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma nello stesso giorno 9 dicembre 1926 per l'esenzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2298.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1832.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2299.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 1831.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali, firmati a Roma il 24 novembre 1926, fra l'Italia e la Grecia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali, firmati a Roma il 24 novembre 1926, fra l'Italia e la Grecia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2300.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1833.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo all'adattamento della Villa Aldobrandini, in Roma, a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2301.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1823.

Regolamento sul reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia marina ed abrogazione del regolamento approvato col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1129.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1129, che approva il regolamento per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia marina;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti gli articoli 42 e 51 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima;

Sentito il Consiglio superiore di marina che ha dato ad unanimità parere in massima favorevole;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento sul reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia marina in applicazione degli articoli 42 e 51 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, ed è abrogato il regolamento approvato col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1129.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 40. — SIROVICH.

Regolamento per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia marina, in applicazione degli articoli 42 e 51 della legge 23 giugno 1927, n. 1066.

CAPO I.

FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PROVENIENTI DAI DIPLOMATI DEGLI ISTITUTI NAUTICI.

Art. 1.

Chiamata alle armi ed arruolamento.

I diplomati degli Istituti nautici che debbano assolvere obblighi di leva e che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiali di complemento della R. marina, se idonei incondizionatamente al servizio militare marittimo, verranno arruolati e lasciati temporaneamente in congedo fino all'inizio del prossimo corso.

I diplomati nautici che, avvenuto l'arruolamento, non aspirano a diventare ufficiali di complemento, saranno avviati al Corpo per adempiere ai loro obblighi di leva come militari nel C.R.E.M. ed in tal caso progrediranno nei gradi con le norme vigenti per i diplomati.

Nel numero massimo stabilito annualmente dal Ministero, potranno concorrere all'ammissione ai corsi di complemento anche i diplomati nautici appartenenti alle classi che saranno indicate anno per anno, i quali, avendo i requisiti e la idoneità fisica prescritta, intendano contrarre arruolamento volontario nella R. Marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni 4 o 6.

Art. 2.

Accentramento degli arruolati al Deposito C.R.E.M. della Spezia — Visita medica speciale.

I diplomati arruolati di cui all'articolo precedente, che aspirano a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno concentrati al Deposito C.R.E.M. della Spezia, ove avrà luogo una visita medica speciale per la scelta di coloro che posseggono la idoneità e le attitudini fisiche richieste per gli ufficiali dei vari corpi della Regia marina, ai quali in base all'art. 42 della legge possono essere assegnati.

Art. 3.

Tirocinio preliminare di esercitazioni militari e professionali.

I diplomati, che in seguito alla visita medica di cui all'articolo precedente saranno dichiarati fisicamente idonei, seguiranno alla Spezia un tirocinio di esercitazioni militari e professionali, divisi in due gruppi (1° gruppo: capitani; 2° gruppo: macchinisti e costruttori).

Il tirocinio avrà la durata di 75 giorni e sarà svolto secondo apposite norme che ne fisseranno il carattere essenzialmente pratico, dando la massima importanza alla educazione militare (esercizi militari, spiegazione di regolamenti) e alla educazione marinaresca professionale (con eventuali uscite su navi di uso locale e siluranti).

Al termine del tirocinio sarà assegnato ad ogni allievo un punto di condotta ed uno di attitudine professionale.

Art. 4.

Scelta per il corso di complemento — Graduatorie.

Gli allievi, che avranno ottenuto almeno 12/20 in condotta e in attitudine professionale, dovranno sostenere, dinanzi ad una Commissione superiore nominata dal Comando in capo del Dipartimento e presieduta da un capitano di vascello, due esami scritti, e precisamente uno di lingua italiana ed uno sulla materia professionale caratteristica della propria specialità (nautica per i capitani, macchine per i macchinisti, costruzione navale per i costruttori).

La stessa Commissione classificherà in ordine di merito gli allievi suddetti, in base al punto complessivo risultante dalla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi, escludendo dalla graduatoria coloro che, in uno degli esami scritti anzidetti, non avranno riportato almeno 12/20:

a) media dei punti riportati negli esami di licenza (diploma) in italiano e nelle materie professionali;

b) punto di attitudine professionale;

c) punto di condotta;

d) punto della prova scritta di lingua italiana (fine tirocinio), in ventesimi;

e) punto della prova scritta nella materia professionale (fine tirocinio).

In base al punto complessivo suddetto sarà stabilita la graduatoria di merito per ognuna delle tre specialità. La scelta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di vascello, macchinisti, meccanici — nel numero stabilito annualmente dal Ministero per ogni specialità — si farà, secondo dette graduatorie, in ordine di merito.

Art. 5.

Allievi eccedenti il numero stabilito per l'ammissione ai corsi di complemento.

I diplomati con obblighi di leva che non saranno ammessi ai corsi di complemento presso l'Accademia navale resteranno incorporati nel C.R.E.M. nelle categorie timonieri o meccanici, a seconda della loro specialità. I volontari non ammessi saranno svincolati dalla ferma contratta, o prosciolti senz'altro, se appartenenti a classi non ancora chiamate alle armi. Questi ultimi, ripresentandosi alle armi con la loro leva, non avranno diritto di partecipare a nuovi tirocini, o corsi di complemento.

I diplomati incorporati nel C.R.E.M. compiranno quindi un periodo di un mese di istruzioni professionali sulle materie specifiche della categoria alla quale sono stati assegnati, dopo del quale, se idonei, saranno promossi sottocapi. Gli inidonei resteranno invece comuni di 2ª classe fino al raggiungimento della idoneità.

Art. 6.

Corsi per allievi di complemento di vascello, macchinisti e meccanici presso la Regia accademia navale.

Entro 15 giorni dalla costituzione delle graduatorie di cui all'art. 4, i diplomati ammessi al corso di complemento saranno promossi sottocapi ed avviati all'Accademia navale per seguirvi detto corso che avrà la durata di cinque mesi, esami inclusi.

Il corso di complemento dovrà avere carattere esclusivamente professionale ed essere rivolto all'unico scopo di formare dei buoni subalterni di complemento per i servizi sott'ordini in coperta ed in macchina. I programmi del corso saranno stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

Al termine di tale corso avranno luogo gli esami. Non saranno concessi esami di riparazione ai riprovati in più di due materie.

Tutti coloro che riporteranno l'idoneità nella sessione di esami di riparazione saranno classificati di seguito a quelli dichiarati idonei nel primo scrutinio.

Gli allievi che risulteranno idonei agli esami finali saranno nominati aspiranti di complemento e come tali saranno successivamente inviati su navi per compiervi un periodo di esperimento di quattro mesi. Gli aspiranti di complemento, che al termine di questo periodo saranno giudicati idonei dai Comandi di bordo, saranno, previo parere favorevole del Consiglio di disciplina della Regia accademia navale, nominati guardiamarina o sottotenenti, secondo le specialità di provenienza.

Gli allievi dichiarati non idonei al termine del corso compiuto presso la Regia accademia navale e gli aspiranti di complemento giudicati non idonei al termine del periodo di esperimento a bordo resteranno incorporati nel C.R.E.M. e potranno avanzare di grado con le norme vigenti per i diplomati.

Capo II.

FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PROVENIENTI DAI LICENZIATI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COSTRUZIONI NAVALI DI TRIESTE E DAI LAUREATI.

Art. 7.

Chiamata alle armi ed arruolamento.

Gli inscritti di leva marittima laureati nelle Università (facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia) e nelle Scuole di farmacia, nell'Istituto superiore navale di Napoli, negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e di scienze sociali; gli inscritti di leva marittima che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi d'ingegneria, ramo navale o industriale, e superati i relativi esami, ed i licenziati della Scuola superiore di costruzioni navali di Trieste, che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nella Regia marina, saranno chiamati alle armi nell'epoca che sarà stabilita annualmente dal Ministero.

Art. 8.

Concentramento dei laureati e licenziati al Deposito C.R.E.M. della Spezia — Visita medica speciale.

I laureati e licenziati arruolati saranno concentrati al Deposito C.R.E.M. della Spezia, ove saranno sottoposti ad una visita medica speciale per la scelta di coloro che posseggono la idoneità e le attitudini fisiche richieste per gli ufficiali dei corpi della Regia marina, ai quali, in base all'articolo 42 della legge, possono essere assegnati.

Gli inidonei al servizio militare in qualità di ufficiali della Regia marina saranno trasferiti nel Regio esercito.

Art. 9.

Tirocinio preliminare di esercitazioni militari e professionali alla Spezia.

Tutti i laureati e licenziati che in seguito alla visita medica di cui all'articolo precedente saranno giudicati fisicamente idonei seguiranno alla Spezia un tirocinio di esercitazioni militari e professionali della durata di 75 giorni, il quale si svolgerà secondo apposite norme che ne fisseranno il carattere essenzialmente pratico.

Al termine del tirocinio sarà assegnato ad ogni allievo un punto in condotta e uno in attitudine professionale, espresso in ventesimi, ed otterrà la sufficienza chi riporterà almeno 12/20.

Art. 10.

Graduatoria.

Gli allievi che avranno riportato la sufficienza in condotta e in attitudine professionale al termine del tirocinio di cui all'articolo precedente saranno, a cura dell'autorità presso la quale si compie il tirocinio, classificati in ordine di merito in base al punto totale che ciascuno avrà riportato nella somma dei seguenti punti espressi tutti in ventesimi:

doppio del punto di laurea;
punto di attitudine professionale;
punto di condotta.

In base al punto complessivo suddetto sarà stabilita la graduatoria di merito per ciascuna specialità di cui è detto nel successivo numero 13.

Art. 11.

Allievi inidonei.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza in attitudine professionale potranno essere trasferiti nel Regio esercito.

Coloro che non avranno ottenuto il trasferimento nel Regio esercito in base al precedente comma e coloro che non avranno riportato la sufficienza in condotta rimarranno incorporati nel C.R.E.M. e potranno avanzare di grado con le norme vigenti per i diplomati, nelle seguenti specialità:

Provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione magistero per discipline nautiche): sottocapi timonieri;

Provenienti dalle Scuole d'ingegneria navale e meccanica e dalla Scuola superiore di costruzioni navali di Trieste: sottocapi meccanici (s. s.);

Provenienti dalle Scuole d'ingegneria industriale: sottocapi torpedinieri E.;

Provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento navale), laureati in giurisprudenza o in scienze economiche o sociali: sottocapi furieri;

Laureati in medicina o farmacia: sottocapi infermieri.

Art. 12.

Tirocinio di complemento.

Entro 15 giorni dalla costituzione della graduatoria di cui all'art. 10, i laureati e i licenziati ammessi al tirocinio di complemento seguiranno, in qualità di aspirante, un periodo di esperimento professionale della durata di 4 mesi su Regia nave o presso stabilimenti militari marittimi (Difese, Istituto idrografico, Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, Direzioni armi ed armamenti navali, Direzioni di commissariato, Ospedali militari marittimi, Capitanerie di porto).

Art. 13.

Assegnazione degli aspiranti ai vari Corpi.

Gli aspiranti di complemento, dichiarati idonei dall'autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio di complemento, saranno promossi ufficiali di complemento nei seguenti Corpi:

Provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione magistero): guardiamarina;

Provenienti dalle Scuole d'ingegneria navale: sottotenenti del genio navale;

Provenienti dalle Scuole d'ingegneria industriale: sottotenenti per le armi navali;

Laureati in medicina e chirurgia: sottotenenti medici;

Laureati in chimica farmaceutica: sottotenenti chimico-farmacisti;

Provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento navale), laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze sociali: sottotenenti commissari o di porto;

Provenienti dalla Scuola superiore di costruzioni navali di Trieste: sottotenenti meccanici del C.R.E.M.

Art. 14.

Aspiranti di complemento inidonei.

Gli aspiranti di complemento, dichiarati inidonei dall'autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio pratico professionale, resteranno incorporati nel C.R.E.M. nelle specialità di cui all'art. 11 e potranno avanzare di grado colle stesse norme vigenti per i diplomati nautici.

CAPO III.

FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PROVENIENTI DAGLI STUDENTI DELLE REGIE UNIVERSITÀ E DELLE REGIE SCUOLE D'INGEGNERIA.

Art. 15.

Gli studenti delle Regie università e delle Regie scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami, che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiali di complemento nella Regia marina, saranno chiamati alle armi nella stessa epoca e seguiranno il tirocinio con le stesse norme stabilite per i laureati nel Capo II del presente regolamento.

L'assegnazione degli aspiranti ai vari Corpi sarà fatta in base alle seguenti norme:

Studenti delle Scuole d'ingegneria e delle Università, facoltà di scienze fisiche e matematiche: aspiranti guardiamarina (per i servizi a terra);

Studenti universitari della facoltà di giurisprudenza: aspiranti sottotenenti commissari per i servizi a terra o di porto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2302.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1837.

Riunione dei comuni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline in un unico Comune denominato « Corte Franca » con capoluogo Timoline.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline sono riuniti in unico Comune denominato « Corte Franca » con capoluogo Timoline.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 43. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2303.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1840.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, modificato dal R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, che istituisce il Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, che riordina il Consiglio anzidetto;

Sentito il Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per l'esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, modificato dal R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 52. — SIROVICH.

Regolamento per il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha sede in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, e, straordinariamente, tutte le volte che il Capo del Governo od il Ministro per la pubblica istruzione lo richiedano, ovvero il presidente del Direttorio lo ritenga opportuno.

Nella sessione ordinaria il Consiglio nazionale, oltre a provvedere sulle questioni demandategli dalla legge e da altre disposizioni del presente regolamento, traccia, in conformità delle direttive del Capo del Governo, l'indirizzo generale da seguirsi dai singoli Comitati nazionali, esamina l'attività svolta da tali organi nell'anno precedente, e formula, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, la relazione annuale da presentare al Capo del Governo.

Art. 3.

Il Direttorio del Consiglio nazionale si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, e quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei membri del Direttorio.

Il Direttorio, oltre le attribuzioni ad esso demandate dalla legge e da altre disposizioni del presente regolamento, esercita le seguenti:

1° prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione in conformità dell'art. 6 del citato R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638;

2° delibera l'accettazione di lasciti e doni, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, e l'investimento delle somme disponibili;

3° delibera le variazioni al bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, e che debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione;

4° propone al Capo del Governo le delegazioni ufficiali che debbono recarsi all'estero in rappresentanza dell'Italia, nel campo delle scienze, che formano argomento dell'attività del Consiglio, e delle loro applicazioni, ed impartisce ai capi delle delegazioni stesse istruzioni;

5° fornisce agli organi del Governo informazioni e notizie sui progressi tecnici e scientifici realizzati nelle discipline di cui il Consiglio si occupa;

6° nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale necessari alla attuazione dei cômpiti conferiti dalla legge alla istituzione.

Art. 4.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale e del Direttorio è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti è approvata la proposta che ha ottenuto il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale e del Direttorio debbono essere motivate.

Art. 5.

L'invito ad intervenire alle sedute del Consiglio e del Direttorio deve essere scritto, firmato dal presidente, o da chi ne fa le veci, e spedito con piego raccomandato ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della seduta od almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni di urgenza.

Art. 6.

Il presidente del Direttorio ha la direzione di ogni attività del Consiglio nazionale; convoca e presiede il Consiglio ed il Direttorio; li rappresenta, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni e provvede a quanto occorra per il loro funzionamento.

Il presidente del Direttorio può anche convocare singoli Comitati nazionali o gruppi di comitati, e, quando interviene alle riunioni, ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del Direttorio, ne esercita le funzioni il vice-presidente a ciò designato da S. E. il Capo del Governo.

Art. 7.

Il segretario generale del Direttorio sovraintende a tutti i servizi tecnici ed amministrativi, dirige l'ufficio di segreteria e funge da segretario nelle riunioni del Direttorio e del Consiglio nazionale.

Art. 8.

L'amministratore cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, in base ai documenti contabili trasmessigli dal segretario generale, accertandone la regolarità in relazione agli stanziamenti ed alle disponibilità dei diversi capitoli del bilancio.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'amministratore presenta al Direttorio il conto finanziario, con tutti i documenti giustificativi, da allegarsi al conto consuntivo.

I fondi del Consiglio devono essere depositati alla Banca d'Italia in conto corrente ad esso intestato, e l'amministratore ha la rappresentanza del Consiglio per ordinare i prelevamenti ed eseguire le operazioni di cassa.

Art. 9.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio di ciascun anno e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Il bilancio annuale comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce nonchè l'avanzo e disavanzo degli esercizi precedenti, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle entrate e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio, con le sopravvenute variazioni.

Art. 10.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1° dalle liberalità a tale uopo destinate;

2° dai fondi a tale scopo assegnati dal Consiglio sugli eventuali avanzi di bilancio.

Art. 11.

Le entrate annuali del Consiglio sono costituite:

1° dal contributo annuo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

2° dai contributi eventuali o fissi di enti pubblici e privati;

3° dai proventi delle manifestazioni della attività del Consiglio.

Art. 12.

Sul bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche gravano:

1° il rimborso delle spese di viaggio ed il pagamento delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all'art. 25, ai membri del Consiglio, dei Comitati e delle Commissioni;

2° i contributi internazionali previsti dagli statuti in vigore per il Consiglio internazionale delle ricerche ed Unioni dipendenti;

3° le spese per il funzionamento del Consiglio e del Direttorio;

4° i contributi per il funzionamento dei Comitati nazionali e delle Commissioni speciali.

Art. 13.

Le proposte di istituzione dei Comitati nazionali e delle Commissioni speciali, da farsi dal Consiglio, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, debbono essere motivate, e debbono indicare il campo di attività che si ritiene di assegnare ai Comitati ed alle Commissioni.

Art. 14.

Ogni Comitato nazionale è costituito da un numero di membri da stabilirsi dal presidente del Direttorio, sentito il Direttorio stesso, e con l'approvazione del Capo del Governo, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Con deliberazione del Consiglio nazionale su proposta del Direttorio, ogni Comitato può essere suddiviso in sezioni.

Art. 15.

Ogni Comitato nazionale è governato da una Giunta esecutiva, costituita da un presidente, da un segretario generale e da tre consiglieri.

Nell'atto di nomina dei componenti della Giunta esecutiva è designato, tra i consiglieri, un vice presidente, per sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Se il Comitato è diviso in più di tre sezioni, il numero dei consiglieri è uguale a quello delle sezioni.

In ogni caso ogni sezione deve avere nella Giunta esecutiva un consigliere, il quale è anche il presidente della sezione.

Art. 16.

I membri dei Comitati nazionali ed i componenti delle Giunte esecutive sono nominati dal presidente del Direttorio, sentito il Direttorio stesso, e con l'approvazione del Capo del Governo, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 17.

I Comitati nazionali e le Giunte esecutive sono convocati normalmente dai loro presidenti. Possono anche essere convocati su richiesta del presidente del Direttorio.

Il presidente di ogni Comitato dà notizia al Direttorio delle riunioni del Comitato stesso e della Giunta esecutiva e comunica i relativi verbali.

Art. 18.

I Comitati nazionali esaminano tutte le questioni ed i problemi che interessano le rispettive discipline; studiano le questioni loro segnalate dal Direttorio ed esprimono su di esse il loro parere.

I Comitati nazionali, d'intesa col Direttorio, e previa autorizzazione del Capo del Governo, curano l'organizzazione di congressi, sia nazionali, che internazionali, per le rispettive discipline.

I Comitati nazionali propongono al Direttorio del Consiglio i delegati italiani ai Congressi scientifici internazionali che hanno luogo nel Regno ed all'estero.

Art. 19.

Ogni anno, entro il mese di dicembre, il presidente di ciascun Comitato invia al Direttorio un rapporto particolareggiato sull'attività svolta dal Comitato stesso, sia all'interno che all'estero, nel campo della rispettiva disciplina.

Art. 20.

Su richiesta del Ministero della pubblica istruzione il Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a portare il suo esame ed esprimere il suo parere sulle relazioni annuali che, a norma dell'art. 6 del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2105, i direttori degli Istituti scientifici delle

Università e degli Istituti superiori devono inviare alla fine di ogni anno accademico circa l'attività didattica e scientifica da essi svolta negli Istituti ai quali sono preposti.

Art. 21.

Ciascun Comitato formula il regolamento interno per il suo funzionamento, da approvarsi dal Direttorio.

Art. 22.

L'adesione dei singoli Comitati alle rispettive Unioni internazionali è determinata dal Direttorio.

Art. 23.

Le pubblicazioni dei Comitati nazionali si intendono fatte dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 24.

La composizione delle Commissioni speciali per lo studio di particolari argomenti, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, è stabilita, di volta in volta, col decreto che istituisce le Commissioni stesse.

Art. 25.

I membri del Consiglio, dei Comitati nazionali e delle Commissioni dipendenti, quando devono recarsi fuori dell'ordinaria residenza per incarichi ricevuti dal Direttorio o per partecipare a riunioni degli organi del Consiglio nazionale, hanno diritto, ove siano funzionari dello Stato, al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità previste dalle vigenti disposizioni per i funzionari statali del loro grado.

I membri che non appartengono all'Amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti delle indennità giornaliere di soggiorno e del rimborso delle spese di viaggio, al personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente ai gradi 5° e 6°; inoltre hanno diritto ad un gettone di presenza di L. 35 per ogni giorno di seduta.

Per le missioni all'estero i membri del Consiglio, dei Comitati nazionali e delle Commissioni dipendenti, funzionari dello Stato, usufruiranno del trattamento economico di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed i membri, non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, del trattamento stabilito dal decreto stesso per il personale dei gradi 5° e 6° dell'ordinamento gerarchico.

Art. 26.

Tutti i Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, costituiti in dipendenza del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, cessano di funzionare con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2304.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1886.

Revisione della indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento organico e generale dell'Arma dei carabinieri Reali approvato con R. decreto 24 dicembre 1911;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, qualunque sia l'impiego o la carica ricoperta, devono, di regola, alloggiare nella caserma nella quale è sito il rispettivo comando od ufficio.

Nelle caserme dei comandi di legione deve sempre alloggiare almeno uno degli aiutanti maggiori.

Art. 2.

Nel caso di assoluta mancanza di alloggi nelle caserme dell'Arma, gli ufficiali dei carabinieri Reali devono essere provveduti di altro alloggio, che sia prossimo ai rispettivi comandi od uffici, sia di gradimento degli ufficiali stessi e comprenda il numero di camere che verrà stabilito col decreto Ministeriale di cui all'art. 3.

Ove l'Amministrazione ritenga opportuno lasciare agli ufficiali il carico dell'alloggio, saranno ad essi corrisposte apposite indennità mensili e che, per gli ufficiali celibi, a parità di condizioni, verranno ragguagliate alla metà di quelle pei coniugati.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme per la determinazione delle indennità di cui al 2° comma del precedente art. 2, avuto riguardo al numero dei vani spettanti a ciascun ufficiale e al prezzo medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'Arma.

Art. 4.

Le indennità di alloggio di cui all'art. 2 avranno effetto a partire dal 1° luglio 1927.

Art. 5.

L'ammontare delle indennità di alloggio può essere sottoposto a revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti nel mercato dei fitti degli alloggi, nelle varie sedi.

A tale revisione si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 6.

Per il periodo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1927, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, ammogliati e celibi, che non fruirono di alloggio in natura, saranno corrisposte, in misura ridotta del 60 per cento, le differenze risultanti fra le indennità di alloggio percepite e quelle che in occasione della prima applicazione del presente decreto saranno per essi rispettivamente stabilite in base al decreto Ministeriale indicato all'art. 3.

Art. 7.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 97. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2305.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1790**.

Accettazione di donazione disposta a favore della Regia biblioteca Estense di Modena e della Regia biblioteca universitaria della stessa città.

N. 1790. R. decreto 28 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione disposta dal gr. uff. prof. Giuseppe Albertotti fu Giovanni della raccolta di lettere ed autografi provenienti da G. B. Amici a favore della Regia biblioteca Estense di Modena, e dei regesti del carteggio stesso a favore della Regia biblioteca universitaria pure di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2306.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1818**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Bologna.

1818. R. decreto 28 giugno 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Bologna, e viene abrogato il precedente statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2307.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. **2857**.

Fondazione di un Istituto di cerealicoltura in Pisa.

N. 2857. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, è fondato in Pisa un Istituto di cerealicoltura.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 5 luglio 1928.

Nomina del Regio commissario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini », in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 2634, concernente la costituzione di un consorzio per la fondazione ed il funzionamento della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia;

Ritenuta la opportunità che per il primo impianto e funzionamento della Stazione di granicoltura anzidetta si provveda alla nomina di un commissario governativo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. comm. Federico Paulsen, è nominato Regio commissario, con i còmpiti del Consiglio di amministrazione, della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia fino all'insediamento del Consiglio stesso e comunque, per un periodo di non oltre sei mesi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1928.

Proroga dei poteri dei commissari straordinari per la temporanea gestione della Congregazione di carità e altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Messina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1928, con il quale la gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Messina, disciolte con precedente decreto 29 novembre 1923, veniva, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, affidata ai sottoindicati commissari straordinari, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme negli statuti e nelle amministrazioni degli Istituti medesimi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e ridurre le spese di gestione:

1° gruppo (Ospedale « Piemonte » e « Regina Margherita », Collegio-convitto « La Farina » e « Pia fondazione Villaggio Regina Elena »): commissario gr. uff. Salvatore Siracusano;

2° gruppo (Congregazione di carità ed istituzioni dipendenti, « Orfanotrofio Famiglia Amato », « Pio Collegio Margherita » e « Conservatori riuniti »): commissario comm. avv. Carlo Donati;

3° gruppo (« Casa pia dei poveri » e « Pio stabilimento degli storpi »): commissario cav. avv. Francesco Trimarchi;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1928 che revocava il decreto Ministeriale 3 febbraio 1928 per la parte riguardante la nomina a commissario straordinario della Congregazione di carità di Messina del comm. avv. Carlo Donati, cui re-

stava, pertanto, affidata soltanto la gestione dell'Orfanotrofio Famiglia Amato, del Pio collegio Margherita e dei Conservatori riuniti;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare ai commissari suddetti una congrua proroga del termine assegnato per il compimento dei loro lavori;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato ai suindicati commissari, per il compimento dei loro lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1928.

Il prefetto di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1928.

Conferimento al commissario per la straordinaria amministrazione dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », in Bevilacqua, dei poteri di cui al R. decreto 26 aprile 1923, n. 976.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1927, con cui fu dichiarata sciolta l'amministrazione dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », in Bevilacqua, a termini dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nominandosi commissario per la straordinaria gestione dell'Opera pia suindicata, per il termine di sei mesi, il cav. rag. Cesare Perdisa, ragioniere capo nell'Amministrazione dell'interno;

Veduto il successivo decreto Ministeriale 6 dicembre 1927, con il quale si prorogava di altri sei mesi il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario suindicato;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una generale riforma dell'ordinamento dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa » allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Ritenuto che, ai fini di tale riforma e coordinamento, è opportuno conferire al commissario per la provvisoria amministrazione dell'Opera pia medesima i poteri di cui al R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Viste le proposte del prefetto;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La straordinaria gestione dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa » in Bevilacqua è affidata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. rag. Cesare Perdisa, ragioniere capo nell'Amministrazione dell'interno, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza.

Il prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cittaducale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Cittaducale (Rieti);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cittaducale (provincia di Rieti), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Taranto;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° agosto 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1928.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atripalda.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Atripalda (Avellino);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atripalda (provincia Avellino); e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bunicich Marco, figlio del fu Antonio e della fu Tentor Giovanna, nato a Cherso il 7 febbraio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».
Con la presente determinazione vien ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stipanich Giovanna fu Gregorio e fu Antonia Coglievina, nata a Cherso il 2 luglio 1879; ed ai figli, nati a Cherso: Antonio, il 19 febbraio 1906; Marco, il 24 febbraio 1909; Maria, il 27 febbraio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Punicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bunicich Maria, figlia del fu Pietro e della fu Orlich Antonia, nata a Cherso il 7 giugno 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 24 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bunicich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Francesca Gembrecich, nato a Cherso il 1° ottobre 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gaspera Fucich fu Gaspare e fu Caterina Chersich, nata a Cherso l'8 gennaio 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bunicich Marco, figlio del fu Marco e della fu Velcich Giacoma, nato a Cherso il 30 agosto 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di commutazione di buono quinquennale in certificato del Littorio.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

Con domanda in data 15 maggio 1928 il sig. Piacentino Luigi di Francesco domiciliato in Novi Ligure, ha richiesto la commutazione del buono quinquennale 13ª emissione n. 631 di L. 8400 ad esso intestato, in un certificato del Littorio.

A tergo di detto buono esiste una dichiarazione illeggibile, perchè cancellata, che potrebbe nascondere eventualmente una cessione da parte del titolare.

In analogia all'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di commutazione come sopra presentata dal sig. Piacentino Luigi di Francesco.

Roma, 30 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di San Lorenzo Maggiore e di Castelpagano, in provincia di Benevento, con decreto 16 agosto 1928-VI sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per sette posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge n. 363 in data 31 marzo 1925 circa provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;
Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di sette sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 7 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 7 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della Marina, il 5 novembre 1928, alle ore 9.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza a coloro che abbiano riportato decorazioni al valore.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia Navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1700 annue, l'indennità militare di L. 200 mensili e l'eventuale indennità caro-viveri.

Art. 6.

Potranno essere ammessi agli esami in seguito a loro domanda, i laureati delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza ed i giovani forniti della laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione il 28° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, i cui concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 5 ottobre 1928, la domanda in carta da bollo da L. 3, con la firma e l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio, debitamente legalizzata, corredato dello stato dei punti riportati nei singoli esami;

b) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata (non certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenenti, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della Marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annuale di L. 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

g) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) quietanza dell'ufficio del registro (non vaglia), comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di Commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di commissariato militare marittimo).

Roma, 12 luglio 1928 - Anno VI.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di coltura generale o sulle materie incluse nel programma.......	—	Ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (a)...	—	» 8	2
	Esame orale			
1	Lingua e letteratura francese (a).......	—	Minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo.......	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica	2	» 15	1

(a) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

È ammesso l'uso del dizionario.

NB. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese;

2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª. — Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calometria — Calorimetri — Barometri — Termometri.

Tesi 4ª. — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri —Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità — Magneti — Calamite — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori di elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro — Bromo — Iodio — Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Tesi 9ª. — Silicio — Anidride silicica — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo — Carbonati.

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª. — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il Comune di Roma — Costituzione e finanziamento dell'Alto Commissariato per la Città e la Provincia di Napoli.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse — Dei capitani e padroni — Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio — Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª. — Del contratto di noleggio — Disposizioni generali — Della polizza di carico — Del nolo — Dei passeggeri.

Tesi 3ª. — Del prestito a cambio marittimo — Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione — Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato — Dell'abbandono.

Tesi 4ª — Delle avarie e delle contribuzioni — Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª. — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª. — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

Tesi 1ª. — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e Ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà di lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

MINISTERO DELLE COLONIE

Proroga dei termini per l'ammissione al concorso a 23 posti di volontario nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1928 (registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1928), col quale veniva bandito il concorso per esami a 23 posti di volontario nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale;

Considerata la opportunità di prorogare i termini prescritti nel decreto su indicato per l'inizio degli esami e per la presentazione delle domande;

Decreta:

Gli esami del concorso richiamato nella premessa, avranno inizio il 15 novembre 1928.

Il termine del 20 agosto 1928 prescritto con l'art. 2 del citato decreto per la presentazione delle domande è prorogato al 1º ottobre 1928 incluso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BOLZON.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.